SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 febbraio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2010, n. **10**.

Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d'assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche in materia di competenza della corte di assise

1. All'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;

b) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis)* per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.».

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Art. 2.

*Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-*bis *del codice penale comunque aggravati*

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

10G0032

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2008, con il quale. ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto, in data 1° ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2009, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Fulvio Rocco, componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella, è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Decreta:

Il dott. Umberto Guidato è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella (Caserta) in sostituzione del dottor Fulvio Rocco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 233

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2008, il consiglio comunale di Orta di Atella (Casetta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott. Fulvio Rocco, dal viceprefetto dottor Francesco Provolo e dal direttore amministrativo contabile dottor Francesco Greco.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica datato 1° ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2009, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.

Considerato che il dott. Fulvio Rocco, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vercelli, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Umberto Guidato quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella in sostituzione del dott. Fulvio Rocco.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A01752
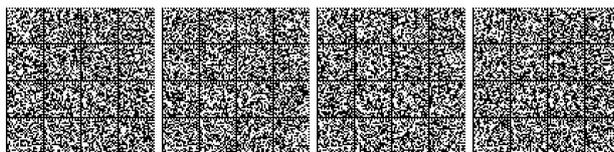
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Zanon Riccardo, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Zanon Riccardo, nato il 14 gennaio 1982 a Camposampiero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal 9 luglio 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Parma il 25 gennaio 2006, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovaciòn il 27 marzo 2009;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Padova il 10 novembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zanon Riccardo, nato il 14 gennaio 1982 a Camposampiero (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A01787

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aiko 10 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2009 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Aiko 10 EC, contenente la sostanza attiva pyriproxyfen, uguale al prodotto di riferimento denominato Admiral 10 EC registrato al n. 12117 con D.D. in data 1° marzo 2004, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Admiral 10 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in 2 rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, Saint didier au Mont d'Or - Lione (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AIKO 10 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 1 0,200-0,250-0,500-1-5.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14801.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
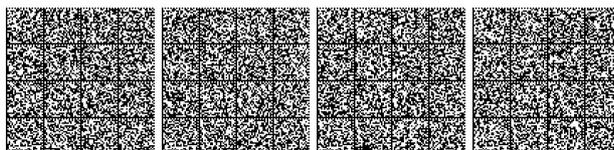
ALLEGATO

AIKO 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

AIKO 10 EC
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,86 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
0,25 - 0,5 - 1 - 5 L
Partita n°......

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. ..... del ......

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260
Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Distribuito da: ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – Milano

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
AIKO 10 EC è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.),* Parlatoria *(Parlatoria sp.),* Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri),* Cocciniglia di San José *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus),* Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)*, Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus)* e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)* allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

10A01762

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Atominal 10 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 23 luglio 2009 dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Atominal 10 EC, contenente la sostanza attiva pyriproxyfen, uguale al prodotto di riferimento denominato Admiral 10 EC registrato al n. 12117 con D.D. in data 1° marzo 2004, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Admiral 10 EC;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in 2 rue Claude Chappe, Parc d'Affaires de Crécy, Saint didier au Mont d'Or - Lione (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATOMINAL 10 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,25-0,5-1-5.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14796.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ATOMINAL 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

ATOMINAL 10 EC
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 10,86 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto: 0,25 - 0,5 - 1 - 5 L
Partita n°......

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. ..... del ......

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione:
SBM Formulation – Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Distribuito da: ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – Milano

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra. Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi. Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

ATOMINAL 10 EC è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi *(Aonidiella aurantii),* Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria *(Parlatoria sp.),* Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri),* Cocciniglia di San José *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus),* Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona),* Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae)* su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco *(Pseudaulacaspis pentagona)* allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
18 GEN. 2010

10A01763

DECRETO 8 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Carbosan G».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2009 dall'impresa Sepran S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Carbosan G, contenente la sostanza attiva piretro naturale, uguale al prodotto di riferimento denominato Granex registrato al n. 11894 con D.D. in data 6 novembre 2006 dell'Impresa Kwizda Italia S.r.l. con sede legale in Bologna, via Sebastiano Serio, 16;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Granex sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 novembre 2011 l'Impresa Sepran S.A.S., con sede legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina (Vicenza), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CARBOSAN G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da gr 100-150-200-250-300-350-400-500-600-700-750-800-900 e kg 1-3-5-10-15-20-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere F. Joh. Kwizda GmbH, Laaer Bundestrasse - A - 2100 Loebendorf bei Korneuburg (Austria) e IMC Ltd, Naxxar (Malta).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14911.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO
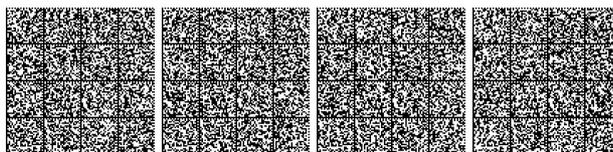
ALLEGATO

CARBOSAN G

Insetticida per la protezione dei cereali immagazzinati
Formulazione insetticida a base di piretro naturale
Polvere secca

Partita n* :

Composizione :
Piretro naturale 0,3%
Piperonil butossido 1,0%
Coformulanti q.b. a 100

Frasi di Rischio : Nocivo per gli organismi acquatici - Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Informazioni per il medico : Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC :** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e dì rianimazione.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: CARBOSAN G contiene del piretro naturale che agisce prontamente contro gli insetti appena ne vengono in contatto. Il suo ampio spettro d'azione garantisce una buona efficacia contro gli insetti più diffusi che infestano i cereali. Il prodotto non conferisce nè odori, né sapori sgradevoli ai cereali trattati.
- Attenzione : durante l'impiego utilizzare facciale filtrante P2

Dosi e Modalità d'impiego :
100 grammi per 100 kg di cereali
Nel riempimento dei silos o nel travaso da un silos all'altro, distribuire uniformemente 100 grammi di prodotto per 100 kg. di cereali sulle coclee o nastri trasportatori.
Per immagazzinamento in camere o celle, distribuire uniformemente la polvere sulle masse della derrata all'atto dell'immagazzinamento e disperderla con pale o rastrelli.
Per evitare la reinfestazione dall'esterno si raccomanda di creare delle barriere intorno al deposito; queste dovrebbero avere una larghezza di ca. 4-5 cm ed un'altezza di circa 2cm.
Si raccomanda una buona disinfestazione dei silos e degli ambienti prima dell'immissione della derrata.

Intervallo di sicurezza : due giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

SEPRAN s.a.s.
Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 / 976562

Officina di Produzione :
F. Joh. Kwizda GmbH, Laaer Bundestrasse - A-2100 Loebendorf bei Korneuburg (Austria) / IMC Ltd, Naxxar (Malta)

Reg.n. ....Ministero della Salute del ....
Contenuto netto : gr. 100,150,200,250,300,350,400,500,600,700,750,800,900 kg 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE - NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

10A01764

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbulescu Ramona Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oncica Ramona Denisa, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licentiat Si Asistenta Medicala Generala in dominiul Sanatate Specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università de Medicina si Farmacie di Craiova nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Oncica Ramona Denisa ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Barbulescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licentiat Si Asistenta Medicala Generala in dominiul Sanatate Specializarea Asistenta Medicala Generala», conseguito in Romania presso l'Università de Medicina si Farmacie di Craiova nell'anno 2008 dalla sig. ra Barbulescu Ramona Denisa, coniugata Oncica Ramona Denisa nata a Craiova (Romania) il giorno 23 agosto 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Oncica Ramona Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01760

DECRETO 20 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazamir Alina Sorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cazamir Alina Sorina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio nazionale «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra Cazamir Alina Sorina, nata a Galati (Romania) il giorno 2 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Cazamir Alina Sorina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01761

DECRETO 27 gennaio 2010.

Sospensione dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva nicosolfuron di fonte Du Pont, Sharda, Makhteshim o Rotam, diverse da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decreto del Ministero della salute del 29 aprile 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero di Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione delle sostanze attive amidosulfuron e nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 2008;

Vista la decisione del 10 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 271 dell'11 ottobre 2008, di rettifica della citata direttiva 2008/40/CE relativamente alle inesattezze riguardo ad alcune date in essa riportate;

Visto, in particolare, l'art. 2, paragrafo 2, del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che stabilisce l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti nicosulfuron, di presentare al Ministero della salute in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Viste le istanze presentate dai titolari dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti sostanza attiva tecnica nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan o Rotam Agrochemical International Co, diverse dalla fonte di riferimento, valutata ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste altresì le autorizzazioni rilasciate alla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione rispettivamente da Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan e Rotam Agrochemical International Co, per l'accesso al proprio fascicolo di allegato II relativo alla sostanza attiva tecnica nicosulfuron di fonte diversa da quella di riferimento, valutata ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO 10796/2003 - revisione rev. 10.3 - ottobre 2007 che definisce fasi, procedure e linee guida armonizzate del processo di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, in applicazione di dette procedure, la verifica dell'equivalenza delle sostanze tecniche di fonte diversa da quella di riferimento e della completezza dei relativi dossier viene affidata ad uno Stato relatore designato;

Considerato che, con note pubblicate nel sito riservato Circa della Commissione europea in data 5 maggio e 16 giugno 2009, il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha rilevato potenziali lacune nei dossier di Allegato II presentati per la sostanza attiva nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan e Rotam Agrochemical International Co, relativamente ad alcuni studi su metaboliti che si formano nelle acque di falda a concentrazioni superiori a 0.1 μg/l, al fine di dimostrare la loro non rilevanza tossicologica alle dosi di impiego proposte (60 g s.a./ha,) rinviando ai singoli Stati membri la verifica delle condizioni di impiego sul proprio territorio;

Considerato altresì che:

la formazione dei metaboliti in questione a concentrazioni superiori a 0.1 μg/l potrebbe essere correlata alle condizioni di utilizzo, dal momento che, dalle valutazioni dello Stato membro relatore, appare risultare inferiore a detto limite con dosaggi inferiori a 40 g s.a/ha;

che, in tale evenienza, secondo i criteri comunitari attualmente vigenti, la documentazione in questione dovrebbe essere ritenuta non più necessaria;

e che, di conseguenza, i dossier presentati dalle imprese Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan e Rotam Agrochemical International Co non sarebbero più ritenuti incompleti;

Considerato pertanto necessario verificare:

la sussistenza di condizioni di utilizzo che garantiscano la presenza di metaboliti a livelli inferiori a 0,1 μg/l e, in tale evenienza;

la sussistenza di condizioni di effettiva applicabilità sul territorio nazionale di restrizioni che definiscano la non necessità degli studi in questione, come peraltro proposto da alcuni titolari dei dossier in questione;

Ritenuto di conseguenza di dover sospendere i prodotti fitosanitari contenenti nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan o Rotam Agrochemical International Co, diverse da quella di riferimento, valutata ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di effettuare le verifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. È sospesa a far data dal presente decreto l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti nicosulfuron di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Makhteshim Agan o Rotam Agrochemical International Co, diverse da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, al fine di effettuare le verifiche in premessa.

Art. 2.

La durata delle sospensione è fissata fino al 30 giugno 2010.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2010 in analogia a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta sospensione e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di s.a. **nicosulfuron** di fonte Du Pont de Nemours, Sharda Worldwide Exports Pvt, Rotam Agrochemical International Co o Makhteshim Agan diverse da quella iscritta in All. I, sospesi:

	N. reg.	**Prodotto**	**Impresa**
1.	13199	MAKORN	Agan Chemical Manufacturers Ltd
2.	012451	MAISNET	Agrimix S.r.l.
3.	014273	NIFURON	Agrimix S.r.l.
4.	012803	GONDAR	Agrimport S.p.A.
5.	012647	GLITTER	Chemia S.p.A
6.	013216	ACCENT	Du Pont de Nemours Italia S.r.l.
7.	013186	TITUS MAIS ULTRA	Du Pont de Nemours Italia S.r.l.
8.	013851	NICAMAK	Makhteshim Agan Italia S.r.l.
9.	013563	NICOGAN	Makhteshim Agan Italia S.r.l.
10	013850	RENDER	Makhteshim Agan Italia S.r.l.
11	014471	ZEANET 75 WG	Scam S.p.A.
12	012550	SAHEL 75 WG	Scam S.p.A.
13	011947	GONG	Sipcam S.p.A.

10A01754

DECRETO 28 gennaio 2010.

Determinazione del tetto per la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l'art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie;

Visto che per l'anno 2010, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 fissa il predetto tetto nella misura del 13,3 per cento;

Visto, altresì, il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5 della legge n. 222/2007, che prevede che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, è annualmente determinato dal Ministero della Salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre;

Visto che, nelle more dell'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012 e del recepimento in norma nazionale di quanto ivi contenuto, non è stato predisposto il previsto decreto direttoriale del Ministero della salute di fissazione del tetto di spesa per l'anno 2010, riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni e province autonome ed a livello nazionale;

Considerato che l'art. 2, comma 67 e seguenti, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che hanno dato attuazione a quanto definito dal Patto per la Salute per il periodo 2010-2012, sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso l'Intesa in data 3 dicembre 2009;

Considerato che relativamente alla parte finanziaria dell'Intesa stato-regioni sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012, l'art. 2, comma 67 della legge n. 191/2009 ha provveduto ad aggiornare il livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato di cui all'art. 79, comma 1-*bis* della citata legge n. 133/2008, rideterminando per gli anni 2010-2012 il relativo livello di finanziamento, prevedendo, in particolare per il 2010, l'importo di 105.148,00 milioni di euro, al netto della quota di 50 milioni di euro da destinare direttamente all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), in attuazione del disposto di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009;

Considerato che al predetto livello di finanziamento si aggiungono le risorse di cui all'art. 2, comma 283 lettera *c)* della legge 244/07 che, per le finalità connesse alla medicina penitenziaria, ammontano a 167,8 milioni di euro a decorrere dal 2010;

Considerato che la proposta di riparto delle risorse finanziarie del SSN per l'anno 2010, costruita sulla base della cornice finanziaria delineata per il medesimo anno dalla richiamata legge 191/2009 e su cui è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'Economia e Finanze, è stata trasmessa, con nota n.2163 in data 21 gennaio 2010 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di acquisire il parere in sede tecnica, prima dell'acquisizione della prevista Intesa nella seduta politica fissata per il giorno 27 gennaio 2010;

Considerato, altresì, che la predetta proposta prevede espressamente che al riparto delle somme per il finanziamento della medicina penitenziaria, pari a 167,8 milioni di euro per il 2010, si provvederà con successiva specifica proposta;

Tenuto conto, che il livello di finanziamento da prendere a riferimento per la fissazione del tetto dell'assistenza farmaceutica territoriale per l'anno 2010, è comunque individuato nella predetta proposta che, come già precisato, è stata costruita sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili a titolo di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a legislazione vigente per l'anno 2010, ivi incluse le risorse per le finalità connesse alla medicina penitenziaria, di cui al richiamato art. 2, comma 283 lettera *c)* della legge 244/07;

Tenuto conto, pertanto, che il livello di finanziamento, cui parametrare l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo del richiamato decreto-legge n. 159/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 è determinato a livello nazionale in 104.753,29 milioni di euro;

Tenuto conto che, in considerazione del fatto che l'*iter* di perfezionamento della predetta proposta di ripartizione non si è ancora concluso, la proposta medesima non può essere ancora inviata al CIPE per l'adozione della prevista deliberazione di riparto;

Ritenuto di procedere, comunque, nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale riferito alla predetta proposta di riparto delle risorse finanziarie per il SSN per l'anno 2010 e della predisposizione di una specifica proposta di ripartizione regionale delle somme relative al finanziamento della medicina penitenziaria, all'individuazione del tetto di spesa riferito all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2010, al fine di consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Tenuto conto della possibilità di procedere ad una nuova determinazione del tetto qualora il livello di finanziamento cambi nell'*iter* di perfezionamento della proposta di deliberazione per il CIPE;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2010 il valore assoluto dell'onere a carico del SSN quale tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, è quantificato nella misura del 13,3 per cento del livello finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, al lordo degli obiettivi di piano e delle risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie, ivi incluse le risorse di cui all'art. 2, comma 283 lettera *c)* della legge 244/07 pari a 167,8 milioni di euro a decorrere dal 2010, così come risulta dalla suddetta proposta di riparto del Ministro della Salute trasmessa il 21 gennaio 2010, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. La suddivisione del tetto di spesa, di cui al precedente comma 1, per singola regione e province autonome ed a livello nazionale è riportata nella tabella *A)*, allegata al presente decreto, che ne forma parte integrante.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza a norma del comma 2, provvede ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni finalizzate a garantire il rispetto del rispettivo tetto riportato in tabella *A)*.

Roma, 28 gennaio 2010

Il Capo del dipartimento della qualità
PALUMBO

Il Direttore generale dei farmaci e dei dispositivi medici
RUOCCO
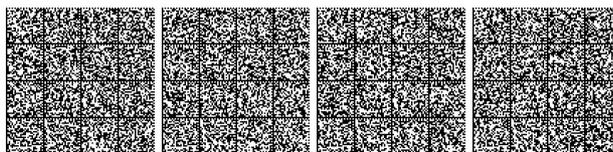
Tabella A

ONERE A CARICO SSN PER FARMACEUTICA TERRITORIALE ANNO 2010

Regioni	FINANZIAMENTO PER FABBISOGNO INDISTINTO ORDINARIO (*)	FINANZIAMENTO PER VINCOLATE E OBIETTIVI DI PIANO	TOTALE FINANZIAMENTO STATO	TETTO SPESA ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)= (3)*13,3%
PIEMONTE	7.758.799.366	146.496.463	7.905.295.829	**1.051.404.345**
VALLE D'AOSTA	218.968.978	549.759	219.518.737	**29.195.992**
LOMBARDIA	16.660.720.179	333.870.165	16.994.590.344	**2.260.280.516**
BOLZANO	832.173.633	1.141.720	833.315.353	**110.830.942**
TRENTO	883.385.111	1.320.388	884.705.499	**117.665.831**
VENETO	8.325.815.124	161.936.060	8.487.751.184	**1.128.870.907**
FRIULI	2.161.670.488	3.616.724	2.165.287.212	**287.983.199**
LIGURIA	3.022.830.060	56.373.423	3.079.203.483	**409.534.063**
EMILIA ROMAGNA	7.592.877.542	144.161.362	7.737.038.904	**1.029.026.174**
TOSCANA	6.535.992.849	129.610.821	6.665.603.670	**886.525.288**
UMBRIA	1.572.303.415	41.324.521	1.613.627.936	**214.612.515**
MARCHE	2.741.249.667	56.213.500	2.797.463.167	**372.062.601**
LAZIO	9.585.081.067	196.910.516	9.781.991.583	**1.301.004.881**
ABRUZZO	2.306.470.228	44.292.085	2.350.762.313	**312.651.388**
MOLISE	557.194.322	11.087.399	568.281.721	**75.581.469**
CAMPANIA	9.580.132.690	200.505.866	9.780.638.556	**1.300.824.928**
PUGLIA	6.840.731.376	135.931.793	6.976.663.169	**927.896.201**
BASILICATA	1.022.037.971	19.877.399	1.041.915.370	**138.574.744**
CALABRIA	3.403.879.084	65.890.834	3.469.769.918	**461.479.399**
SICILIA	8.455.720.234	99.387.099	8.555.107.333	**1.137.829.275**
SARDEGNA	2.837.464.516	7.294.202	2.844.758.718	**378.352.910**
	102.895.497.900	**1.857.792.100**	**104.753.290.000**	**13.932.187.570**

10A01778

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 dicembre 2009.

Determinazione del contributo, per l'anno 2010, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 2008, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2009, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2010 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 260,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economica e delle finanze
TREMONTI

10A01790

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2009.

Riduzione del numero dei commissari liquidatori nella società cooperativa «Consorzio regionale Lazio di mutualità fra cooperative edilizie di abitazione ed altre società cooperative», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 n. 362 con il quale la società cooperativa Consorzio Regionale Lazio di mutualità fra cooperative edilizie di abitazione ed altre società cooperative, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg.: dr. Nicola Ermini, avv. Valerio Menaldi e dr. Mario Piovano ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Considerato che l'attività residua nell'ambito della procedura consiste nella sola gestione di un contenzioso già avviato;

Tenuto conto che dagli elementi su esposti si rileva che l'entità economica dell'impresa non richiede più la presenza di tre commissari liquidatori;

Ritenuta la necessità di ridurre il numero dei commissari liquidatori da tre a uno;

Considerato che il dr. Mario Piovano è titolare di studio in Roma ove ha sede la procedura;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dr. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, ivi domiciliato in via Oslavia n. 14, prosegue quale commissario unico nelle funzioni relative alla società cooperativa Consorzio Regionale Lazio di mutualità fra cooperative edilizie di abitazione ed altre società cooperative, con sede in Roma.
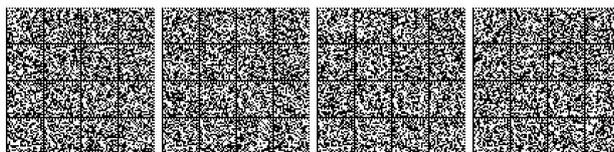
Art. 2.

Al commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussitano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A01767

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Marija Gerzic, di titolo professionale abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marija Gerzic, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità del liceo con indirizzo Socio-Linguistico conseguito nel 1998 presso il Liceo di Čačak (Repubblica di Serbia) della durata di 12 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione previo superamento dell'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto d.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Marija Gerzic, cittadina italiana, nata a Čačak (Serbia-Jugoslavia) in data 9 giugno 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento dell'esame previsto dall' art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989, avendo la richiedente già frequentato il corso istituito dalla Provincia di Genova.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A01788

DECRETO 11 gennaio 2010.

Riconoscimento al sig. Oleksandr Sorokatyy, di titolo professionale abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del signor Oleksandr Sorokatyy, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del

sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità denominato «Atestat» A n. 003217 conseguito nel 1990 presso la scuola media con avviamento professionale di Vendychany (Ucraina) della durata di 10 anni di scolarità, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto d.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell' interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Oleksandr Sorokatyy, cittadino ucraino, nato a Krychanivka (Ucraina) in data 24 marzo 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, settore immobiliare, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A01789

DECRETO 21 gennaio 2010.

Sostituzione del commissario governativo della cooperativa «Besam soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 6 giugno 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «BESAM SOC. COOP. A R.L.», con sede in Bernalda (Matera);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative all'omesso adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia, all'omessa redazione del regolamento interno di cui alla legge n. 142/2001, al mancato rinnovo delle cariche sociali e al mancato versamento del contributo biennale di revisione;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto direttoriale del 27 ottobre 2009 n.53/SGC/2009 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale ed dott. Giuseppe Arcieri ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione datata 13 dicembre 2009 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico nato il 12 agosto 1963 a Rionero in Vulture (Potenza) con studio in largo Oberdan n. 26 - Rionero in Vulture (Potenza), è nominato commissario governativo della cooperativa «BELSAM SOC. COOP. A R.L.», con sede in Bernalda (Matera), già posta gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 27 ottobre 2009 n. 53/SGC/2009, in sostituzione del dott. Giuseppe Arcieri rinunciatario.
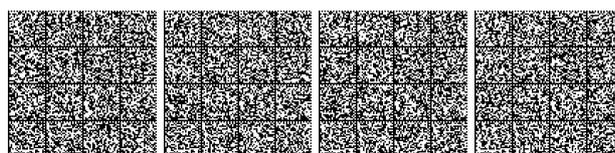
Art. 2.

Al predetto commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso avrà cura di sanare le irregolarità presenti nella gestione in particolare dovrà adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa in materia cooperativistica, procedere alla redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001 ed al pagamento del contributo biennale di revisione nonché al rinnovo delle cariche sociali. Laddove il risanamento e la regolarizzazione della gestione non sia perseguibile; il commissario governativo provvederà a rimettere una apposita relazione prevista dalle disposizioni contenute nella circolare n. 80 del 22 settembre 1986 e nelle direttive ministeriali prot. n. 28283 del 15 ottobre 2008.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A01755

DECRETO 26 gennaio 2010.

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare:

il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

il comma 24, lettera *a)*, la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico 11 marzo 2008, recante «attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce, tra gli altri, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia in materia di ristrutturazione di edifici esistenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, recante attuazione dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e modifica gli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, per le finalità di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 siano riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e valori di trasmittanza termica, più stringenti di quelli minimi obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Ritenuto che, in relazione all'emanazione ai decreti attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e all'esperienza applicativa di questi anni, sia opportuno procedere a una ricalibratura dei requisiti tecnici di ammissibilità agli incentivi e ad adeguamenti volti al superamento di alcune criticità concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007;

Ritenuto opportuno tener conto dell'esigenza di contribuire al contenimento dell'immissione di polveri sottili nell'aria dovute all'utilizzo di biomasse combustibili nel riscaldamento di edifici con involucri edilizi di cattiva

qualità energetica, come rilevato anche nell'ambito delle azioni individuate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inerenti per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Ritenuto opportuno, a tal fine, utilizzare un coefficiente correttivo riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa, sulla base di valutazioni prudenziali su analoghi coefficienti definiti da norme regionali;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilità

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 citato in premessa, (di seguito denominato: decreto 11 marzo 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 è sostituita dalla lettera A;

b) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti:

«*d)* sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.»;

c) all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'art. 1, della legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione energetica.»;

d) all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009.»;

e) all'art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.»;

f) dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 4:

«Art. 4 *(Disposizioni finali)*. — 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle disposizioni del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione necessaria.»;

g) il comma 2, dell'allegato B è sostituito dal seguente:

«2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)
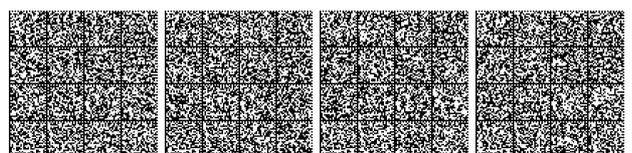
Zona climatica	**strutture opache verticali**	**strutture opache orizzontali o inclinate**		**Chiusure apribili e assimilabili (**)**
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi."

Roma, 26 gennaio 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A01747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2010.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della P.S. n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 3 del 3 settembre 2007 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione il rag. Bosio Adriano;

Vista la lettera della Confartigianato Unione di Brescia del 22 gennaio 2010, con il quale viene designato il dott. Michele Turrini quale membro effettivo in sostituzione del rag. Bosio Adriano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

Il dott. Michele Turrini è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del rag. Bosio Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 25 gennaio 2010

Il direttore provinciale ad interim*:* VETTORI

10A01775
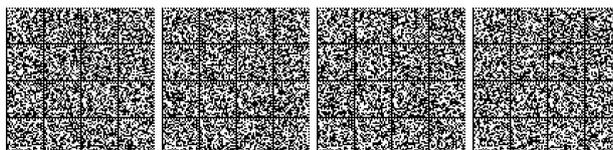
DECRETO 25 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533 recante norme sulla disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie;

Visto l'art. 410, comma 7 c.p.c.;

Visto il proprio decreto n. 251 del 7 luglio 2009 di ricognizione della composizione della Commissione provinciale di conciliazione di Frosinone e relative sottocommissioni;

Vista la nota n. 62/10 del 25 gennaio 2010, con la quale la UGL di Frosinone designa, in sostituzione del sig. Fiorini Sandro, membro supplente, la sig.ra Scognamiglio Gaetana nata a Torre Annunziata il 18 agosto 1949 e residente a Ceccano in via dell'Olmo, 99;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Scognamiglio Gaetana è nominata membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione, del sig. Fiorini Sandro, in rappresentanza dell'UGL di Frosinone.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

Frosinone, 25 gennaio 2010

Il direttore provinciale: MINNITI

10A01766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2315/97 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2005, con il quale l'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia), è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visto il decreto 4 settembre 2008, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Umbria con nota n. 367/08 del 26 settembre 2008 ha comunicato di confermare «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Umbria» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;
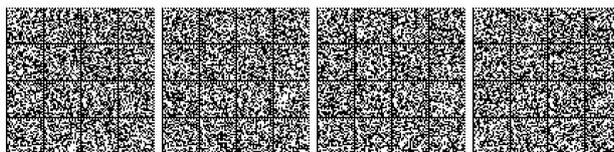
Considerato che «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Umbria» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Umbria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Umbria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
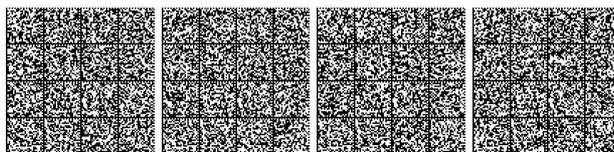
Art. 6.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Umbria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Umbria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Umbria.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A01813

DECRETO 28 gennaio 2010.

Modifica del decreto 28 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 296 del 22 dicembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997;

Vista la nota del 18 gennaio 2010, numero di protocollo 410, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 28 novembre 2003 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A01759
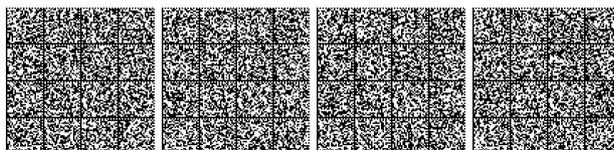
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Napoli 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Napoli 3 nei giorni 5, 7, 8 e 11 gennaio 2010.

Motivazioni.

A causa della rottura dello switch di rete principale, dal 5 gennaio 2010, fino alle ore 14,30 del lunedì 11 gennaio 2010, l'ufficio di Napoli 3 ha avuto impedimenti all'utilizzo di quasi tutte le postazioni di lavoro, con conseguente impossibilità di servire regolarmente l'utenza e di espletare le altre attività istituzionali, così come comunicato dal Direttore del medesimo ufficio di Napoli 3 con nota protocollo n. 1234 del 7 gennaio 2010.

Il garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, con nota n. 96/2010 del 21 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 3 per i suindicati giorni, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art. 10, lettera *b)*;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle Entrate - articoli 11 e 13;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Napoli, 29 gennaio 2010

Il direttore regionale: SANGERMANO

10A01753

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010.

Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Approvato nella seduta del 9 febbraio 2010)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale";

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: "Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante "Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale"."

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale";

o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6
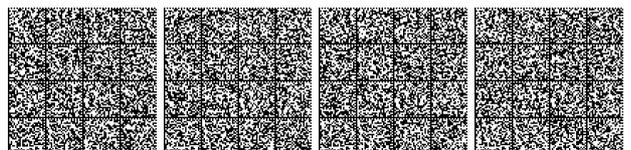
agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di

pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *c), d)* ed *e)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a), b)*, *c)* e *d),* che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera *a)* comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b).*

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base
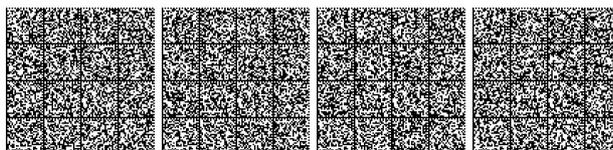
bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.
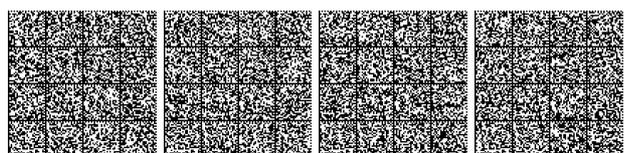
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
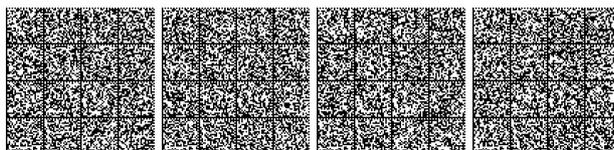
6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

Art. 7

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'Accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'Accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 8

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
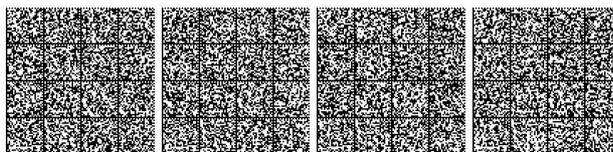
Art. 9

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)* .

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
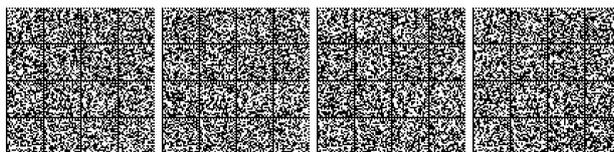
10. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa, l’elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
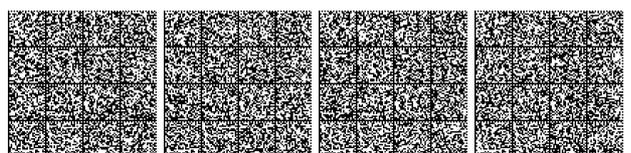
4. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

Art. 11

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Art. 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana.*

Roma, 9 febbraio 2010

Il Presidente: ZAVOLI

10A01865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soluzione glucosata al 33%».

Decreto n. 9 del 25 gennaio 2010

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sopracitata specialità medicinale per uso veterinario Soluzione glucosata al 33%, A.I.C. n. 100362019, a nome dell'impresa Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592, è decaduta.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sopracitata specialità medicinale per uso veterinario, A.I.C. n. 100381019, di cui al decreto n. 181 del 30 novembre 2009, mantiene la propria validità.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01783

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia fiduciaria revisione - COF.I.R. S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 25 gennaio 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con provvedimento 20 giugno 1988, modificato in data 26 ottobre 2007 alla Società «Compagnia fiduciaria revisione - CO.FI.R. S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta presso il Registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 08054690584. La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria o di revisione e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione e successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.

10A01769

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Mogette De Vendee», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 320 del 24 dicembre 2009, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «MOGETTE DE VENDEE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A01771

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Statuto dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. U. prot. GAB-2009-000152 del 23 dicembre 2009, è stato adottato lo statuto dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise di cui alla deliberazione del consiglio diretivo n. 23 del 22 settembre 2009.

10A01770

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dalla Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia

Con decreto 19 gennaio 2010 del Ministero per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 12 ottobre 2009 al vigente statuto della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia.

10A01772

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Nucleus»

Estratto determinazione n. 1553 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR NUCLEUS

TITOLARE AIC:
Nucleus ehf
Box 55, Naustanesi
116 Reykjavík,
Islanda

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818011/M (in base 10) 150N6V (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818023/M (in base 10) 150N77 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818035/M (in base 10) 150N7M (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818047/M (in base 10) 150N7Z (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818050/M (in base 10) 150N82 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818062/M (in base 10) 150N8G (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818074/M (in base 10) 150N8U (in base 32)
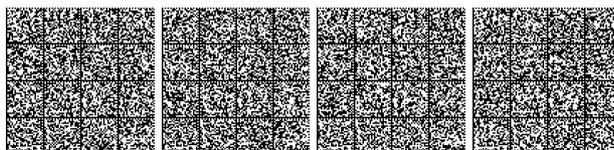
Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818086/M (in base 10) 150N96 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818098/M (in base 10) 150N9L (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
250 mg, 500 mg, 1000 mg di valaciclovir (quale valaciclovir cloridrato monoidrato)

Eccipienti:
Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Povidone
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:
Opadry White Y-5-7068:
Ipromellosa
Idrossipropilcellulosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol 400
Ipromellosa

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:
Actavis hf. Reykjavìkurvegur 76 IS-220 Hafnarfjörður, Islanda

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti:
- trattamento delle infezioni da Herpes Zoster in pazienti con più di 50 anni: valaciclovir riduce la durata delle infezioni gravi e di conseguenza la proporzione dei pazienti con dolore zoster-associato.
- Il valaciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni da herpes simplex genitale primario e recidivante.
- Il valaciclovir è indicato per la prevenzione delle infezioni da Herpes Simplex genitale recidivante in pazienti che hanno manifestato almeno 6 episodi in un anno.
- Il valaciclovir è indicato per la profilassi delle infezioni e della malattia da Citomegalovirus (CMV), in particolare a seguito di trapianti renali, tranne che nel caso dei trapianti di polmone.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818062/M (in base 10) 150N8G (in base 32)
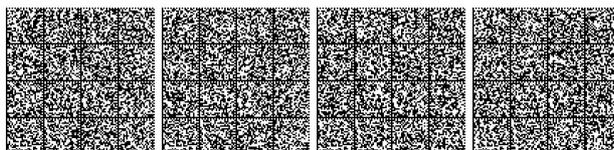
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 038818086/M (in base 10) 150N96 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 73,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR NUCLEUS è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01744

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valaciclovir Teva»

Estratto determinazione n. 1554 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR TEVA

TITOLARE AIC:
Teva Italia S.r.l.
Via Messina, 38
20154 Milano

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051014/M (in base 10) 157RS6 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051026/M (in base 10) 157RSL (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051038/M (in base 10) 157RSY (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051040/M (in base 10) 157RT0 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051053/M (in base 10) 157RTF (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051065/M (in base 10) 157RTT (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051077/M (in base 10) 157RU5 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051089/M (in base 10) 157RUK (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 50 (50X1) compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL confezione ospedaliera
AIC n. 039051091/M (in base 10) 157RUM (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051103/M (in base 10) 157RUZ (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051115/M (in base 10) 157RVC (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051127/M (in base 10) 157RVR (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051139/M (in base 10) 157RW3 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051141/M (in base 10) 157RW5 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051154/M (in base 10) 157RWL (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051166/M (in base 10) 157RWY (in base 32)
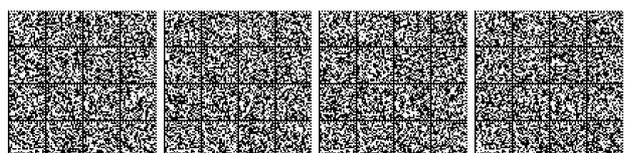
Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051178/M (in base 10) 157RXB (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 50(50X1) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL confezione ospedaliera
AIC n. 039051180/M (in base 10) 157RXD (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051192/M (in base 10) 157RXS (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051204/M (in base 10) 157RY4 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 6 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051216/M (in base 10) 157RYJ (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051228/M (in base 10) 157RYW (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051230/M (in base 10) 157RYY (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051242/M (in base 10) 157RZB (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051255/M (in base 10) 157RZR (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051267/M (in base 10) 157S03 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 50(50X1) compresse in blister PVC/ACLAR-AL confezione ospedaliera
AIC n. 039051279/M (in base 10) 157S0H (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051281/M (in base 10) 157S0K (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051293/M (in base 10) 157S0X (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 112 compresse in blister PVC/ACLAR-AL
AIC n. 039051305/M (in base 10) 157S19 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
valaciclovir cloridrato diidrato equivalente a 500 mg di valaciclovir

Eccipienti:
Parte interna
Amido di mais
Croscarmellosa sodica
Sodio stearil fumarato
Cellulosa, in polvere

Film di rivestimento
Ipromellosa
Titanio diossido
Macrogol 400
Polisorbato 80

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi st. 13 – H-4042 Debrecen (Ungheria)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Tàncsics Mihàly st.82 – H-2100 Gödöllő (Ungheria)

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Teva UK Ltd. – Brampton Road – Hampden Park – BN 22
9AG Eastbourne – East Sussex (Regno Unito)

Pharmachemie B.V. – Swensweg 5 – Postbus 552, 2003 RN Haarlem (Paesi Bassi)

TEVA Santé SA – Rue Bellocier, 89107 Sens (Francia)

CONFEZIONAMENTO, RILASCIO:
IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.
Ostravska° 29, č.p. 305, 74770 Opava-Komàrov
(Repubblica Ceca)

CONFEZIONAMENTO:
MBF B.V.
Appelhof 13, 8465 RX Heerenveen (Oudehaske) Paesi Bassi

Pharmapack International B.V.
Bleiswijkseweg 51, 2712 PB Zoetermeer (Paesi Bassi)

Biokanol Pharma GmbH
Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt
(Germania)

Klocke Verpackungs-Service GmbH
Max-Becker-Strasse 6, 76356 Weingarten
(Germania)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti:

- trattamento dell'Herpes Zoster in pazienti di età superiore ai 50 anni: il valaciclovir riduce la durata delle infezioni gravi e di conseguenza la quantità di pazienti con dolore associato ad Herpes Zoster;
- Il valaciclovir è indicato per il trattamento delle infezioni genitali iniziali e ricorrenti da Herpes Simplex;
- Il valaciclovir è indicato per la prevenzione di infezioni genitali ricorrenti da Herpes Simplex in pazienti con almeno 6 episodi all'anno.

Il valaciclovir è indicato per la profilassi delle infezioni e delle patologie da citomegalovirus (CMV), in particolare in seguito a trapianto di rene, eccetto dopo trapianto di polmone.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister
trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051077/M (in base 10) 157RU5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister
OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051166/M (in base 10) 157RWY (in base 32)

Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister
trasparente PVC/PVDC-AL
AIC n. 039051040/M (in base 10) 157RT0 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister
OPA/AL/PVC-AL
AIC n. 039051139/M (in base 10) 157RW3 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR TEVA
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01745

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Hikma»

Estratto determinazione n. 1555 del 2 febbraio 2010

MEDICINALE
VINORELBINA HIKMA

TITOLARE AIC:
Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 1 ml
AIC n. 039261019/M (in base 10) 15G4UV (in base 32)

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 1 ml
AIC n. 039261021/M (in base 10) 15G4UX (in base 32)

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 5 ml
AIC n. 039261033/M (in base 10) 15G4V9 (in base 32)

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml
AIC n. 039261045/M (in base 10) 15G4VP (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Concentrato per soluzione per infusione

COMPOSIZIONE:
Ogni millilitro di soluzione contiene:

Principio attivo:
10 mg di vinorelbina (equivalenti a 13,85 mg di vinorelbina tartrato).

1 flaconcino di Vinorelbine Hikma con 1 ml di soluzione per infusione contiene 10 mg di vinorelbina.

1 flaconcino di Vinorelbina Hikma con 5 ml di soluzione per infusione contiene 50 mg di vinorelbina.

Eccipienti:
Acqua per preparazioni iniettabili e azoto.

PRODUZIONE, RILASCIO LOTTI:
THYMOORGAN PHARMAZIE GMBH – SHIFFGRABEN 23 – 38690 VIENENBURG GERMANIA

RILASCIO:
CANCERNOVA GMBH – ONKOLOGISHE ARZNEIMITTEL – HIRTENWEG 2-4 79276 REUTE GERMANIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Carcinoma polmonare non a piccole cellule (stadio 3 o 4).
Come agente singolo nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico (stadio 4), quando il trattamento con un regime chemioterapico contenente antraciclina e taxano sia fallito o non sia indicato.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 1 ml
AIC n. 039261019/M (in base 10) 15G4UV (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 14,50
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 23,93

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 1 ml
AIC n. 039261021/M (in base 10) 15G4UX (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 145,00
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 239,31

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 5 ml
AIC n. 039261033/M (in base 10) 15G4V9 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 675,80
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 1.115,35

Confezione
10 mg /ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml
AIC n. 039261045/M (in base 10) 15G4VP (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 67,59
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 111,53

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VINORELBINA HIKMA
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A01746

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile - Adozione dell'emendamento n. 55 al Regolamento tecnico ENAC

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituto con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2009 è stato adottato l'emandamento n. 55 al regolamento tecnico ENAC.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che infomatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

10A01773

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituto con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 2009 è stato adottato la 4ª edizione del regolamento «Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che infomatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

10A01774

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

Approvazione del regolamento sulla formazione professionale continua dei geometri

Nella seduta del 10 novembre 2009 è stato approvato il regolamento sulla fomazione professionale continua dei geometri.

Il testo è consultabile e scaricabile nel sito internet www.cng.it

10A01776

CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA

Provvedimento relativo all'annullamento di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 8 gennaio 2010 il marchio di identificazione dei metalli preziosi «16 MT», già assegnato alla impresa artigiana «L'Orafo di Maragno Raffaele» con sede in Matera via Salvo D'Acquisto n. 15, è stato annullato per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi avvenuta in data 31 dicembre 2009. I punzoni riportanti l'impronta «16 MT» sono stati riconsegnati alla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Matera e deformati.

10A01768

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-035) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
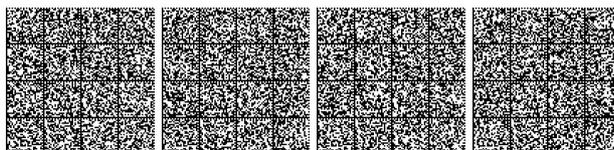
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.